

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER LA FORNITURA DELL'UPGRADE PER L'APPARATO ORACLE EXADATA X5-2 EIGHTH RACK  
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – ID 1948**

## SOMMARIO

<b>ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 2 - DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 3 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 2 - PENALI</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 9 – PRIVACY</b>	<b>17</b>

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO****TRA**

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Sogei”)

**E**

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto del Notaio Vladimiro Capasso del giorno 28/9/2016 - Raccolta N. 38261, Repertorio n. 94099 - dalle società Itaware S.r.l. in qualità di mandataria, con sede legale in Roma, via della Maglianella n. 65/E, Partita IVA 02102821002 e Reason That S.r.l. in qualità di impresa mandante, con sede legale in Roma, Via della Fonte Meravigliosa n. 88, P.IVA 09703471004, in persona del legale rappresentante Dott. Massimo Rossi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

**PREMESSO CHE**

- a) l’art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”*;
- b) l’art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(…)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di

beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata dapprima aggiudicataria della procedura aperta a tal fine indetta dalla Consip il 29 dicembre 2015 nell'interesse di Sogei *"per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI – ID 1530"* e ha stipulato con la Sogei S.p.A., in data 28 ottobre 2016, il *"Contratto per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze Software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530"*, con scadenza al 27 ottobre 2019 (di seguito per brevità anche **"Contratto CSQG160268"**);
- f) l'Impresa è quindi risultata aggiudicataria della procedura successivamente indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei e della Ragioneria generale dello Stato per la prestazione delle consegne complementari al Contratto CSQG160268, indicate nel successivo art. 1, ai sensi dell'art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla stipula, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
  - i) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: **72400137BA**;
- j) il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico), nonché dal Contratto CSQG160268 e dai relativi allegati (così come richiamati nel presente documento e nel capitolato tecnico), definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

### **ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto k) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - dai seguenti articoli della Condizioni Speciali del Contratto CSQG160268: 3S "Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", 4S "Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso", 5S "Garanzie", 9S "Servizio di manutenzione e servizio continuativo di supporto avanzato"(ad eccezione del comma 1 e con riferimento alle disposizioni relative alla manutenzione degli apparati della RGS), 15S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto negli articoli sopra richiamati delle Condizioni Speciali del Contratto CSQG160268, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto;
  - dalle Condizioni Generali del Contratto CSQG160268. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto (e/o negli articoli sopra richiamati delle Condizioni Speciali del Contratto CSQG160268) e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto CSQG160268, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto (e negli articoli sopra richiamati delle Condizioni Speciali del Contratto CSQG160268);
  - dai paragrafi 4.3.2 e 4.3.3 del Capitolato Tecnico relativo al Contratto CSQG160268.
3. La Committente, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei relativi servizi strumentali di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli allegati al presente contratto e nella documentazione relativa al Contratto CSQG160268 ove richiamata, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Fornitura di Upgrade hardware Oracle e relativo software di base, e relative installazione e configurazione, così come descritti e dettagliati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.1;
  - b) Servizi strumentali di assistenza e manutenzione dei prodotti software ed hardware di cui al precedente punto a), così come descritti e dettagliati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.2.
4. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, preferibilmente redatta in lingua italiana, ovvero in lingua inglese.
5. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel

- Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogate presso i locali tecnici AS-02 del CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via A. Soldati 80, a Roma.
  7. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico \_\_\_\_\_.
  8. Tutte le consegne dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi dell'Amministrazione. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
  9. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente e l'Amministrazione si riservano la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
  10. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente e l'Amministrazione alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 8 vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
  11. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente e l'Amministrazione rilevassero che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente e l'Amministrazione si riservano la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
  12. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini che saranno indicati nel "Piano Operativo", nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
  13. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.
  14. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.4 del capitolato tecnico, il nominativo del Responsabile della Fornitura è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Gli indirizzi del Fornitore al quale la Committente e l'Amministrazione potranno rivolgersi sono tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente alla Committente e all'Amministrazione eventuali modifiche.

## **ARTICOLO 2 - DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine in data 27 ottobre 2019 (data di scadenza del Contratto CSQG160268). L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
3. I soli servizi strumentali di assistenza e manutenzione decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura", ossia dalla data in cui la verifica di conformità su quanto consegnato, installato, configurato e personalizzato dall'Impresa terminerà con esito positivo.

## **ARTICOLO 3 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

1. Contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
2. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari decorrente dalla data ultima di installazione e configurazione dell'Upgrade hardware Oracle e del relativo software di base, verrà effettuata da parte della Committente una verifica tecnico-funzionale ("Verifica di Conformità") dei prodotti forniti, utilizzando il Piano di Collaudo consegnato dalla Società, con eventuali integrazioni reputate necessarie dalla Committente.
3. Nel corso delle attività contrattuali la Sogei effettuerà le attività di verifica di conformità dei servizi strumentali di assistenza e manutenzione, volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale e secondo i requisiti e le prescrizioni descritti nel Capitolato Tecnico .
4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
5. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, e verrà avviata:
  - con riferimento dell'Upgrade hardware Oracle e del relativo software di base, entro il termine di cui al precedente comma 1;
  - con riferimento ai servizi strumentali di assistenza e manutenzione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
7. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
8. Ogni consegna, successiva alla prima, di apparecchiature e di prodotti software oggetto del contratto, saranno oggetto di verifica di conformità secondo le medesime modalità sopra descritte.
9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento Upgrade hardware Oracle e del relativo software di base ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi strumentali di assistenza e manutenzione.
10. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 3 "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo art. 7 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
12. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
13. L'Impresa è tenuta a prestare alla Sogei a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione della Sogei le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica.
14. Nel caso l'Impresa partecipi alla verifica, essa è tenuta a sottoscrivere i documenti di verifica che verranno sottoscritti dai collaudatori (verbali, certificati, ecc.).
15. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
16. Durante le attività di verifica il Fornitore è obbligato ad assicurare all'Amministrazione il supporto necessario che costituisce parte integrante dell'intervento.
17. In presenza di anomalie che, a giudizio della Committente, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di verifica, la Committente medesima procederà con la sospensione della stessa. La verifica potrà riprendere solo dopo che l'Impresa avrà rimosso le cause che hanno determinato la sospensione.



18. Ove, per cause ad essa non imputabili, la Committente non possa provvedere alla verifica nei termini sopra specificati, la Committente stessa fisserà altra data, restando inteso che tale rinvio non potrà in alcun caso costituire accettazione del servizio ovvero collaudo tacito.
19. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. In particolare sarà verificata la rispondenza degli SLA ai relativi piani di lavoro prodotti, il possesso delle certificazioni, se previste, da parte del personale coinvolto nelle attività, la permanenza della Società nella specializzazione sugli "Engineered Systems".
20. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
21. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
22. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## ARTICOLO 2 - PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna, installazione, configurazione e operatività della fornitura di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", comma 1.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", comma 1 per ogni inadempimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro i termini prescritti dal precedente art. 3 "Verifiche di conformità", la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", comma 1.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi strumentali di assistenza e manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico previsti nel Contratto CSQG160268 e nel relativo Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:

- per Livello di severità 1 e 2 : 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1 per ogni ora solare di ritardo.
  - per Livello di severità 3 e 4: 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi strumentali di assistenza e manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti software previsto nel Contratto CSQG160268 e nel relativo Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
- per Livelli di severità 1 e 2: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1 per ogni giorno solare di ritardo;
  - per Livelli di severità 3 e 4 : 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
7. Nel caso in cui, nell'ambito dei servizi continuativi di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle (Advanced Support Assistance), nell'ambito di ciascun livello di severità, si verifichino ritardi per più del 10% delle Service Request (SR) nella presa in carico della SR, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
- per Livello di severità 1: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1;
  - per Livello di severità 2: 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1;
  - per Livelli di severità 3 e 4: 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di BCS, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti hardware, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
- per Livello di severità 1: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1 per ogni ora solare di ritardo;
  - per Livello di severità 2: 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 5 “Corrispettivo”, comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
9. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, e/o non in possesso di certificazione rilasciata da Oracle sulla tecnologia o sul prodotto inerente l'attività in oggetto, se prevista dal capitolato tecnico e/o dalle disposizioni applicabili di cui al Capitolato Tecnico relativo al Contratto CSQG160268, la

Committente applicherà una penale una tantum pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di supporto specialistico di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", comma 1, fermo restando la sostituzione della figura professionale con altra avente le caratteristiche richieste.

10. Per il personale ritenuto inadeguato, la Committente si riserva di richiederne la sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica, pena l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio in cui la risorsa è impiegata, di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione.
11. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione della fornitura ovvero all'inizio della stessa dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Contratto e la sostituzione dovrà prevedere un periodo di affiancamento per la risorsa entrante non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, pena l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo, di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno lavorativo di mancato affiancamento stabilito dal Responsabile del Contratto.
12. In caso di revoca o sospensione dello stato di azienda specializzata in ambito "Engineered Systems" rilasciato all'Impresa dalla Oracle o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 5 "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione. Nel caso in cui la situazione persista anche al termine dei 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, come descritto nel successivo art. 7 "Risoluzione".
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro" delle Condizioni Generali del Contratto CSQG160268, resta salvo il diverso termine indicato.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 12 G "Cauzione" delle Condizioni Generali relative al Contratto CSQG160268, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 4 "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, onnicomprensivo dei beni e dei relativi servizi strumentali di cui all'art. 1, è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dell'Upgrade hardware Oracle e relativo software di base è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della documentazione a supporto, determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica;
  - b) il corrispettivo contrattuale per l'installazione e la configurazione dei prodotti di cui alla precedente lettera a) è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica;
  - c) il corrispettivo contrattuale massimo per i servizi strumentali di assistenza e manutenzione per un periodo massimo di 25 (venticinque) mesi, è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_). Tale corrispettivo sarà erogato trimestralmente a partire dalla "Data di accettazione della Fornitura", sulla base delle mensilità effettive di erogazione dei servizi. A tal fine il canone mensile per i suddetti servizi è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), determinato sulla base dei prezzi unitari offerti per la fornitura dell'Upgrade hardware Oracle e relativo software di base secondo la seguente regola:
    - un dodicesimo del 18% del relativo prezzo totale offerto, per ciascuna delle componenti hardware;
    - un dodicesimo del 22% del relativo prezzo totale offerto, per ciascuna delle componenti software.
  - d) il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione.
9. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

## ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, l'Impresa potrà emettere fattura :
  - a) con riferimento ai corrispettivi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
  - b) con riferimento al corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", successivamente alla relativa "Data di accettazione del Servizio" per ciascun periodo di riferimento.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) Verbale positivo di verifica di conformità;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità.
4. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei S.p.a. e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dell'Upgrade per l'apparato Oracle Exadata X5-2 Eighth Rack della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1948

Schema di Contratto

Identificativo Gare (CIG) **72400137BA** , il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.

5. In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
6. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
7. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
9. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa , avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dell'Upgrade per l'apparato Oracle Exadata X5-2 Eighth Rack della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1948

Schema di Contratto

stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 17 G "Subappalto", comma 10, del Contratto CSQG160268.
15. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

#### **ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In caso di revoca o sospensione dello stato di azienda specializzata in ambito "Engineered Systems" rilasciato all'Impresa dalla Oracle o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione";
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 10 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi dell'art. 7 G "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 "Verifiche di conformità" e art. 4 "Penali" del presente Contratto; art. 3S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa" del Contratto CSQG160268, art. 5S "Garanzie" del Contratto CSQG160268, art. 15S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" del Contratto CSQG160268, art. 4G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali" del Contratto CSQG160268, art. 5G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro" del Contratto CSQG160268, art. 6G "Obblighi di riservatezza" del Contratto CSQG160268, art. 8G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software" del Contratto CSQG160268, art. 9G "Proprietà dei prodotti" del Contratto CSQG160268, art. 12G "Cauzione" del Contratto CSQG160268, art. 15G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito" del Contratto CSQG160268, art. 16G "Trasparenza dei prezzi" del Contratto CSQG160268, art. 17G "Subappalto" del Contratto CSQG160268, art. 20G "Condizione particolare di risoluzione" del Contratto CSQG160268, art. 21G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001" del Contratto CSQG160268, art. 22G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" del Contratto CSQG160268.
4. La Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in ogni caso di risoluzione del Contratto CSQG160268.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali del Contratto CSQG160268, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali del Contratto CSQG160268 per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.



*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*<Si fa presente che nel caso in cui il contratto fosse stipulato successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Comunitario n. 679/2016 il presente articolo e l'allegato privacy, potrebbero essere adeguati alle prescrizioni in esso contenute>*

1. Il Fornitore prende atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it), deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
2. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le

finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente nella sezione dedicato alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
  - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
  - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
  - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Roma, li \_\_\_\_\_

Sogei S.p.A.  
Dott. Andrea Quacivi

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dell'Upgrade per l'apparato Oracle Exadata X5-2 Eighth Rack della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1948

Schema di Contratto

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento al presente contratto:**

Articolo 3 – Verifiche di conformità;

Articolo 5 – Penali;

Articolo 7 – Risoluzione;

Articolo 9 - Privacy

**con riferimento alle Condizioni Speciali del Contratto CSQG160268:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto CSQG160268:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 12 G - Cauzione;

Articolo 13 G - Recesso;

Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 17 G - Subappalto;

Articolo 18 G - Foro esclusivo;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;

Articolo 23 G - Subingresso nel contratto.

L'Impresa

il legale rappresentante

---

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**